

## **Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 17 settembre 2009, n. 20004**

### *Svolgimento del processo e motivi della decisione*

L'Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di P.M. (che non si è costituito) ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 91/6/06, depositata il 26-03-07, con la quale, in controversia concernente l'impugnazione di avvisi di accertamento Irpeg e Ilor 1982 e 1983, la C.T.R. Friuli Venezia Giulia accoglieva l'appello del contribuente, rilevando che l'assenza della distinta analitica delle rimanenze iniziali e finali non era idonea ad inficiare una contabilità cd. semplificata. L'unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione degli artt. 39 comma primo lett. d) d.p.r. 600/73 e 72 d.p.r. 597/73, rilevando che l'omissione della distinta delle rimanenze finali esposte in dichiarazione, anche in regime di contabilità semplificata, rende legittimo l'accertamento a norma del citato art. 39) è manifestamente fondato, avendo questo giudice di legittimità affermato che, in tema di imposte sui redditi d'impresa, deve ritenersi legittimo, anche in caso di impresa minore, il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, qualora il contribuente si sia limitato ad enunciare il valore globale di esse, non ottemperando all'onere della loro specificazione distinta per categorie omogenee di beni (v. tra le altre cass. n. 9946 del 2003, n. 15863 del 2001), ed altresì che, in tema di redditi di impresa minore, deve ritenersi legittima l'adozione, da parte dell'ufficio tributario, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, del criterio induttivo di cui all'art. 39, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, qualora il contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in contestazione abbia ommesso di indicare il valore delle rimanenze di esercizio e tale omissione incida sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, salva restando la facoltà per il contribuente di documentare adeguatamente l'effettiva sussistenza ed entità delle rimanenze (v. cass. n. 9912 del 1996; sui presupposti per l'accertamento induttivo con riguardo ad imprese cd. minori, sia pure sotto altro profilo, v. cass. n. 26511 del 2008).

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto per manifesta fondatezza e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

*P.Q.M.*

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Friuli Venezia Giulia.